

NETWORK 27 MAGGIO (07:00 - 25:00)

https://www.youtube.com/watch?v=kwGhKBTB7_Y

INDICE

1. Prestazioni accessorie

1.1 Aspetto civilistico

1.2 Aspetto fiscale

1.3 Aspetto previdenziale

1. Prestazioni accessorie

Il tema è rendere applicabile anche per i soci delle Srl l'articolo 2345 del codice civile che prevede la possibilità di gravare la quota del socio di prestazioni accessorie. La Spa è lo stereotipo delle società di capitali, quindi, ciò che è previsto per la Spa, è applicabile, qualora non fosse espressamente vietato, per le Srl e le altre strutture.

L'art. 2345 prevede che i soci lavoratori possano avere la loro quota gravata da un'obbligazione di fare. Quindi, non solo essi devono versare la quota di capitale sociale sottoscritto, ma devono anche impegnarsi a compiere un compito specifico e definito all'interno dell'azienda. Se non lo si fa, può scattare addirittura l'esclusione. Ad esempio, un socio giovane o un socio poco incline ad alzarsi presto la mattina, qualora questo non andasse a lavorare o si rifiutasse di farlo, potrebbe andare incontro all'esclusione dalla società.

Tecnicamente si chiamano Prestazioni Accessorie, ossia "io, socio, mi impegno a lavorare per l'azienda e l'azienda, a fronte di questo mio impegno, mi riconosce un corrispettivo." Quindi c'è proprio un "Sinallagma" fra la prestazione accessoria e l'attività che si fa. Questa attività potrebbe essere di tipo amministrativo, commerciale, lavorativo, dirigenziale, oppure una qualsiasi attività di cui l'azienda beneficia. Essa va definita nella maniera più analitica possibile, ad esempio non si dirà "il socio X si impegna in mansioni amministrative" ma si dirà "il socio X si impegna a fare i margini di contribuzione, la contabilità, ...".

Una volta specificata la prestazione accessoria bisogna definirla anche dal punto di vista quantitativo, ossia sotto il profilo remunerativo. Io ho sempre abbinato alla

prestazione accessoria il contratto collettivo nazionale applicato per i lavoratori dipendenti.

La prestazione accessoria deve essere prevista dallo statuto e dall'assemblea ordinaria: prendendo la previsione statutaria, si deve determinare la prestazione accessoria, quindi delimitare gli obblighi e le prestazioni che il socio deve compiere e i compensi. Tuttavia, molti statuti non prevedono la prestazione accessoria. Laddove non ci fossero, si fa un verbale dell'assemblea dicendo che la quota di X è gravata dalla prestazione accessoria. Questo permette alla prestazione accessoria di essere riconosciuta a livello fiscale. Fiscalmente, a livello di deducibilità del costo, il fatto che l'assemblea l'abbia prevista con data certa, la rende opponibile al terzo.

Ad oggi, non ho notizia del fatto che la norma possa essere legittima per i soci. Un socio non amico potrebbe arrabbiarsi dicendo che siano state concesse delle prestazioni accessorie non previste dallo statuto, dato che l'assemblea non aveva il potere di prevederle, e vuole che vengano revocate.

1.1 Aspetto civilistico

Dal punto di vista civilistico, secondo me, una prestazione accessoria concessa dall'assemblea in assenza della previsione statutaria, è legittima dal punto di vista della deducibilità del costo ma potrebbe prestarsi ad essere dichiarata illegittima da parte di uno dei soci e di conseguenza esporrebbe la società al risarcimento del danno. D'altronde, fare una modifica statutaria costa 1000 € e si potrebbe fare tranquillamente.

1.2 Aspetto fiscale

Passiamo dal punto di vista normativo al punto di vista fiscale. è possibile andare dal notaio e far aggiungere che le quote della società possono essere gravate da prestazione accessoria da parte dell'assemblea. Dal punto di vista fiscale, sono costi inerenti e deducibili per cassa, la deducibilità segue la normativa per le retribuzioni, quindi le retribuzioni erogate fino al 12 Gennaio ricadono come competenze dell'anno prima, quelle erogate dopo ricadono nell'anno corrente. Perciò, non si può iscrivere in rateo, ma la deducibilità va fatta per cassa. C'è una circolare dell'Agenzia delle Entrate che equipara le prestazioni accessorie in tutto e per tutto al reddito da lavoro dipendente. Per il percettore, cioè il socio che ha percepito la prestazione

accessoria, questi sono redditi dichiarati nel quadro C, come se fosse una vera e propria retribuzione.

Pertanto sono deducibili, a condizione che siano erogate entro il 12 Gennaio. Da parte del socio, questo fa molto la differenza perchè, essendo equiparate ai compensi da lavoro indipendente, si possono erogare certificate con busta paga, anche se non obbligatoriamente.

Il consiglio di fare la busta paga, perchè vengono erogate mensilmente, si applica la ritenuta come se fosse un reddito da lavoro dipendente e nella ritenuta si tiene anche conto della detrazione per lavoro dipendente fino a 8.000€. Il vantaggio è che le tasse vengono pagate mensilmente dalle aziende, il reddito che viene percepito è già netto di tasse; non succede come per le Snc, per le ditte individuali e per le Sas dove a Luglio bisogna rimettere le mani in tasca, tirar fuori i soldi che presi e pagare l'Irpef e il VS.

In questo caso, siccome la ritenuta viene operata dalla società che eroga, il compenso è netto. Altro vantaggio nei confronti del socio è che non si paga l'acconto: siccome il saldo è pari a 0, in quanto a dicembre si fa il conguaglio, il socio non paga nemmeno l'acconto. Si paga esattamente l'imposta da pagare. Altro vantaggio: si può contare su uno stipendio fisso. Chi eroga prestazioni accessorie potrebbe aver bisogno di spostarsi e, qualora l'azienda non avesse un'auto, userebbe la propria. Quindi, a fine servizio, per gli spostamenti dalla sede dell'attività al posto in cui doveva recarsi, possono essere autorizzati rimborsi chilometrici.

Se un socio prende 3500€ al mese, si possono dare 2500€ di prestazioni accessorie, mentre i rimanenti 1000€ sotto forma di rimborso chilometrico. Posso fare defiscalizzazione, ottimizzazione fiscale alla SRL usando le prestazioni accessorie e i rimborsi chilometrici che, ovviamente, non sono tassati in capo al socio perchè sono di natura risarcitoria e sono perfettamente deducibili integralmente nei limiti ACI, sempre facendo la parte formale. Quindi, ci deve essere l'autorizzazione all'utilizzo della propria auto e la rendicontazione del viaggio che si fa. Questo vale per tutte le società.

1.3 Aspetto Previdenziale

Andiamo alla parte previdenziale. Le prestazioni accessorie, in allegato l'interpello dell'INPS, sono equiparate al reddito tassato IVS, non sono prestazioni da lavoro retribuito subordinato, per cui non pagano i contributi INPS a carico della ditta. L'Inps

ritiene che siano però imponibili dal punto di vista del reddito IVS. Solo le prestazioni accessorie, non i rimborsi chilometrici, vanno dichiarate nel quadro R. Se non avessimo erogato le prestazioni accessorie, quel reddito sarebbe rimasto nella SRL, e comunque il socio artigiano o commerciante avrebbe dovuto indicare nella sua quota parte di reddito ancorché non percepito che la SRL ha conseguito e ci avrebbe pagato la stessa identica somma IVS. Dal lato IVS, cambia che, essendo un onere deducibile, probabilmente andrebbe a credito con l'IRPEF. La morale è che riusciamo a trasformare il reddito di un SRL, in reddito da lavoro dipendente, facendo usufruire il lavoratore di 8000€ di sgravio e permettendogli anche di percepire i rimborsi chilometrici. Ma non basta: possiamo prevedere come remunerazione per la prestazione accessoria anche un accantonamento annuale per trattamento di fine rapporto o mandato. Sapete che quando è stabilito con data certa, il trattamento di fine mandato accantonato ancorché non erogato è deducibile per l'azienda. Nel caso in cui venga corrisposto all'amministratore o al socio lavoratore, sarebbe soggetto a ritenuta del 20% e a tassazione separata con la media dei 2 anni. Io posso organizzare un'ottimizzazione facendo leva sui compensi, sui rimborsi chilometrici e sull'accantonamento ATFM. Tutto questo senza nessun obbligo. Molti soci lavoratori sono anche amministratori, gli amministratori possono esserlo anche senza compenso. Nessuno dice che l'amministratore deve essere pagato. Per gli amministratori che sono anche soci lavoratori, prevedo una piccola parte perché il compenso, come amministratore, è soggetto anche a gestione separata, quindi paga l'IVS, in quanto socio iscritto all'associazione commercianti e artigiani, la gestione separata e l'Irpef. Indi non conviene mai pagare come amministratore, ma come socio.

La trasparenza fa venir meno l'autonomia patrimoniale della Srl, quindi non la utilizzerei, io trasformerei la Srl non trasparente in trasparente, utilizzando le prestazioni accessorie. Nel momento in cui la società è trasparente, mi possono pignorare la mia casa, invece così non possono farlo; prenderei un avviso di accertamento bomba, e, essendo la Srl trasparente, cadrebbe sulla mia casa. Se fanno l'accertamento bomba, con le prestazioni accessorie sarebbe limitato alla SRL, senza invadere la sfera privata.

NETWORK 24 NOVEMBRE: (min.32-50)

<https://www.youtube.com/watch?v=N5L00YeeGKA>

Ora, a grande richiesta, parlerò delle prestazioni accessorie, di cui avevo parlato 2 anni fa. Scherzando, dico sempre che sono un argomento che vale milioni di euro.

La premessa è che io sono un fautore della Srl, contrariamente all'escapologo che lo dice da 4 anni, io lo dico da sempre. **Un principio fondamentale del fare impresa e del professionista, è la separazione dei rischi:** non si possono mettere le uova nello stesso paniere. Cari colleghi, facciamo una professione pericolosa. Io stesso sono uscito poco tempo fa da un situazione complicata, come può succedere a tutti.

Conosco colleghi a cui è stato pignorato o sequestrato tutto il patrimonio da un giorno all'altro. Ciò che fate durante il lavoro, deve essere separato dalla vita privata e familiare, è un principio fondamentale, sia per noi che per gli imprenditori. **La Srl è un piccolo trust perchè nella Srl sono confinati tutti i beni e tutti i rischi.**

Incontro molti clienti che sconsigliano la Srl, adducendo a delle stupidaggini, che non corrispondono alla realtà. La contabilità e gli adempimenti sono gli stessi, bisogna solamente redigere il bilancio, ma, ad oggi, con i software che ci sono basta fare 2 click. I bilanci possono anche essere pagati dai clienti. Un'altra cosa è il problema fiscale, poiché dicono che la Srl costa di più. Innanzitutto, le Srl hanno un'imposizione del 23%, i soci sono iscritti all'IVS delle piccole aziende, il reddito non è trattato diversamente rispetto ad una ditta individuale. L'obiezione giusta, che spesso viene fatta, è quella relativa alla questione di prendere compensi e alla possibilità di poter andare in banca e prelevare con facilità. Non si possono prelevare soldi a favore dei soci, men che meno a favore degli amministratori, quando questi non siano diversamente dagli utili o diversamente dalle assunzioni. L'assunzione ha il costo ulteriore dei contributi a carico della ditta, oltre ai contributi a carico dipendente. Il socio lavoratore artigiano piccolo deve campare dello stipendio, non da amministratore ma da socio lavoratore, non può di fatto prelevare i soldi, anche perchè le banche da questo punto di vista storcono crediti verso soci. Qual è la soluzione? E' **l'articolo 2345** del c.c. rivolto alle SPA, che sono uno stereotipo delle società di capitali. Questo articolo dice che la quota di Srl può essere gravata, cioè può essere imposto un pegno, con l'obbligo da parte del socio di lavorare, cioè a

favore della società. Questo impegno viene contraccambiato dalla società con un compenso. La prestazione accessoria va definita nell'AN, cioè cosa fai, il ragioniere, il direttore commerciale, il direttore della produzione,... elencando bene le attività che si svolgono. Una volta definito l'AN, bisogna ancorare la remunerazione ad un appiglio solido, ossia il Contratto Collettivo Nazionale. Io solitamente faccio così: prendo il CCNL applicato per quell'attività, vedo le mansioni che svolge il socio lavoratore, cerco la qualifica e il livello corrispondente e lo metto in delibera. Che la quota possa essere gravata da prestazione accessoria, deve essere previsto dallo statuto. Una volta prevista, l'assemblea si riunisce e grava la quota di prestazione accessoria. Fra l'altro sono molto utili quando ci sono dei soci "pericolosi", ad esempio una persona che, lavorando da casa, non lavora mai. E ci troveremo a dividere le nostre fatiche con un socio che non partecipa all'attività lavorativa. In questo caso, può essere inclusa come causa di esclusione. Se si ha la prestazione accessoria e la quota, devi lavorare. Se non lavori, sei escluso dalla società.

Qualora uno statuto non contempli le prestazioni accessorie, si prevedono direttamente dall'assemblea con apposito inserimento nel verbale. Si precisa anche che la prestazione accessoria, concessa dall'assemblea in assenza di previsione statutaria, è legittima dal punto di vista della deducibilità del costo, quindi per il fisco va bene il verbale dell'assemblea anche se lo statuto non prevede nulla, ma potrebbe prestare il fianco a critiche dal punto di vista giuridico in quanto potenzialmente illegittima. Quindi, l'altro socio, iracondo, che non vuole che io prenda questi soldi, può dire che la delibera è illegittima perché non è prevista dallo statuto. Dal punto di vista fiscale si tratta di costi deducibili per cassa e le prestazioni accessorie sono equiparate a reddito da lavoro dipendente, quindi vanno nel quadro C. Sui primi 8000€ non si pagano le tasse, come primo vantaggio. Essendo prestazioni equiparate al reddito da lavoro dipendente, posso applicare la ritenuta e emettere un documento o una busta paga, senza contributi Inps, in cui c'è la ritenuta d'acconto. Io mi trovo in busta paga tutto quello che devo pagare, percepisco il netto come socio, la ritenuta è pagata dall'azienda. Non succede, come nelle Snc, che a luglio e a novembre bisogna mettersi le mani in tasca perché i soci si sono presi gli utili, e dagli utili predere le imposte e pagarle. Siccome la ritenuta viene fatta mensilmente, il socio percepisce il netto e viene pagata dalla società, e non si pagano gli acconti. Quindi, il socio dichiara questi redditi nel quadro C, la società mette la certificazione unica e la tassazione viene sistemata. Siccome è un reddito di

lavoro equiparato al lavoro dipendente, si possono prevedere dei rimborsi chilometrici, cioè il socio per esigenze lavorative deve recarsi fuori dalla società senza auto aziendale, lui prende la sua auto, rendiconta i km fatti per conto della società e la società gli paga il rimborso. I rimborsi chilometrici sono deducibili integralmente per la società, non sono imponibili in quanto sono ristorativi del costo sostenuto dal dipendente e non fanno reddito in capo al dipendente.

Oltretutto può essere previsto un accantonamento annuale, non di fine rapporto ma di fine mandato, perciò posso prevedere il compenso mensile, i rimborsi chilometrici e il TFR, quindi posso costruire un quadro fiscale che sia sostenibile, perfettamente legittimo e soprattutto confacente alle esigenze dei soci. Se nel reddito delle Srl non avessimo avuto le prestazioni accessorie, che per esempio, sono 50, ante erogazione prestazioni accessorie era 100, le imposte sul 100 sarebbero state pagate e avremmo dichiarato quel reddito, quota a parte, per ogni socio, nel quadro RR e lo avremo sottoposto a IVS. Ora mettiamo i restanti 50 del reddito nel quadro RR dei soci, però anche il 50 delle prestazioni accessorie nel quadro RR. Quindi le prestazioni accessorie sono soggette a IVS, sostanzialmente non cambia niente dal punto di vista previdenziale. Molti soci sono anche amministratori e gli amministratori possono non avere un compenso. Io posso prevedere 50 di compenso amministrativo e 2000 di prestazione accessoria. La cassazione ha emesso una sentenza, per cui gli amministratori che sono anche lavoratori dipendenti, non possono dedurre il salario pagato all'amministratore lavoratore dipendente perché non c'è il vincolo di subordinazione. I soci amministratori potrebbero anche non essere prestatori d'opera, ma, da un punto di vista giuridico, la cassazione parla chiaro: le prestazioni accessorie non sono lavoro subordinato, non c'è vincolo di subordinazione altrimenti ci sarebbe da pagare i contributi a carico ditta. Quello che dice la Cassazione vale per salari e stipendi ma non per prestazioni accessorie.

Non conviene fare società con un socio unico: io ogni volta che vedo un unipersonale stampo la visura camerale per controllare se c'è la dichiarazione di unipersonalità. Per esperienza concorsuale vi posso dire che è meglio non fare una SRL unipersonale.